



COMUNE DI SCARLINO
Provincia di Grosseto

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 20 del 31-03-2009

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA COMUNALE
SUGLI IMMOBILI ANNO 2009**


L'anno **duemilanovee** questo giorno **31** del mese di **Marzo** alle ore **09:00** nella **Sala Consiliare Scarlino** della Sede Comunale si e' riunito il Consiglio Comunale convocato nelle forme di legge. Presiede l'adunanza il sig. **BIZZARRI MAURIZIO** nella sua qualità di **PRESIDENTE** e sono rispettivamente presenti i seguenti Sigg.:

COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTI
BIZZARRI MAURIZIO	X	
LELLI ALESSANDRO		X
STELLA MARCELLO	X	
ONTANI ERMINIO MAURO	X	
DESTRI GUIDO MARIO		X
CARLINI FABIO	X	
MAESTRINI PAOLO	X	
BELLUCCI LARA	X	
BUGELLI GABRIELE	X	
BIAGIOTTI FRANCESCA		X
LOTTI LEONARDO	X	
FERRI LOREDANA		X
PIGHETTI SILLA		X
CITERNI DI SIENA GUIDO		X
BERNARDINI PIERO		X
CULATTI ROBERTO	X	
AURIGEMMA SALVATORE	X	
Totale	10	7

Scrutatori:

Partecipa il **SEGRETARIO** Comunale, della redazione del verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI SCARLINO

Provincia di Grosseto

Il Sindaco Presidente propone dunque di sottoporre a votazione il secondo argomento posto all'ordine del giorno.

PREMESSO che l'art. 27, comma 8 della Legge 28 Dicembre 2001, n. 448, stabilisce il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO il Decreto 19 dicembre 2008 del Ministero dell' Interno , pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 2009, che differisce al 31 marzo 2009 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2009;

RICHIAMATO altresì l'art. 1 comma 169 della Legge 296 del 27.12.2006 (Finanziaria 2007) il quale dispone che “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine , le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

RICHIAMATO l'art. 1 comma 156 della Legge 296/06 (Finanziaria 2007) il quale ha modificato l'art. 6 comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 così che a far data dal 01.01.2007 le aliquote Ici devono essere stabilite dal Consiglio Comunale e non più dalla Giunta;

CONSIDERATO pertanto che la sopra citata disposizione modifica indirettamente, per quanto attiene alla ICI , l'art. 42 lettera f del T.U.E.L, approvato con D. Lgs. n. 267/2000, il quale prevede tra le competenze della Giunta Comunale la determinazione delle aliquote dei tributi comunali;

ATTESO che comunque questo Ente ha sempre recepito e fatto proprio in Consiglio Comunale nell'atto di approvazione del Bilancio di previsione, ogni provvedimento di Giunta Municipale inerente la determinazione delle aliquote;

VISTO il Decreto Legislativo n. 504 del 30.12.1992, istitutivo dell'Imposta Comunale sugli Immobili e le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 446/97 che attribuisce ai Comuni una potestà regolamentare generale delle proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 12 del 31.03.2008 con la quale si approvavano per l'anno 2008 le aliquote e detrazioni dell'Imposta Comunale sugli Immobili per l'anno 2008;

VISTO in particolare, l'art. 6, come sostituito dall'art. 3, comma 53, della Legge 662/96, col quale viene stabilito che l'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille;

VISTO inoltre, l'art. 4 comma 1 del D.L. 437/96 convertito dalla L. 556/96, relativo all'aliquota agevolata per l'abitazione principale;

VISTO il regolamento per la disciplina dell'Imposta Comunale sugli Immobili del Comune di Scarlino, approvato con delibera consiliare n. 126 del 21.12.1998, modificato con delibere consiliari n. 18 del 30.03.2006 e n. 11 del 31.03.2008;

VISTI i commi 1, 2, 3 dell'art. 1 del D.L. 27 maggio 2008 n. 93, convertito con Legge n. 126/2008, i quali rispettivamente recitano:

“ 1 – A decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo”.

“ 2 – Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonche' quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992.”

“ 3 – L'esenzione si applica altresì nei casi previsti dall'articolo 6, comma 3-bis, e dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1992, e successive modificazioni; sono conseguentemente abrogati il comma 4 dell'articolo 6 ed i commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 8 del citato decreto n. 504 del 1992”.

VISTO il comma 7 dell'art. 1 del D.L. 93/2008, che, fino all'attuazione del federalismo fiscale, sospende il potere degli enti locali di deliberare aumenti dei propri tributi;

VISTO inoltre l'art. 77 bis, comma 30, del D.L. 112/2008, convertito con L. 133/2008, che conferma il blocco dell'aumento dei tributi per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa rifiuti solidi urbani (TARSU);

PRESO ATTO che, con deliberazione n. 87/03 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18.2.2004 il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica ha aggiornato l'elenco dei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla Legge 431/98 art. 8, e che il Comune di Scarlino è stato inserito nel suddetto elenco (All. A);

VISTA la Legge n. 431 del 9 dicembre 1998 (“Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo”) che introduce, al comma 4 dell'art. 2, agevolazioni ai fini ICI consentendo ai Comuni a maggiore tensione abitativa, di introdurre nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, aliquote più favorevoli per quei proprietari che affittino alloggi con il cosiddetto contratto

concordato, previsto dall'art. 2 comma 3 della citata legge 431/98, ovvero di elevare in misura non superiore al 2 per mille la misura massima prevista dalla normativa ai fini della determinazione delle aliquote ICI, con riferimento ai soli immobili per i quali non risultino registrati contratti di locazione da almeno due anni;

RITENUTO di continuare ad avvalersi della facoltà di cui sopra, in considerazione che nel Comune di Scarlino permangono condizioni di emergenza abitativa per cui si tende, con le disposizioni del presente provvedimento, da una parte a disincentivare la proprietà di immobili tenuti sfitti, con l'applicazione di una aliquota superiore al limite massimo stabilito dalla normativa vigente, ovvero il 9 per mille, in deroga all'art. 6 comma 2, del D. Lgs. 504/92, dall'altra ad incoraggiare la conclusione di affitti attraverso il cosiddetto contratto concordato, prevedendo per questi ultimi l'applicazione dell'aliquota ordinaria in luogo dell'aliquota che viene fissata al 8 per mille;

RITENUTO pertanto opportuno, per l'anno 2009 confermare le aliquote previste per l'anno 2008;

RITENUTO opportuno riconfermare in €. 154,94 la detrazione prevista per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale, composta da €. 103,29 quale detrazione di base prevista dall'art. 8 comma. 2 del D. Lgs. 504/92 e da €. 51,65 quale detrazione incrementale ai sensi dell'art. 8 comma 3 del citato D.Lgs., prevista con delibera di G.M. n. 50 del 25.02.1998 e recepita con delibera consiliare n. 6 del 26.02.1998;

RICHIAMATA la delibera di G.M. n. 154 del 28.10.2008 che fissa per l'anno 2009 in €. 5.142,63 la soglia limite per l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per l'erogazione di prestazioni sociali agevolate;

CONSIDERATA la necessità di confermare la detrazione sull'abitazione principale elevata ad €. 260,00 (in luogo di €. 154,94), composta pertanto da €. 103,29 quale detrazione di base prevista dall'art. 8 comma. 2 del D. Lgs. 504/92 e da €. 156,71 quale detrazione incrementale ai sensi dell'art. 8 comma 3 del citato D.Lgs., prevista con delibera di CC. n. 5 del 29.03.2007, per quei soggetti che si trovano nelle condizioni di seguito descritte, ritenute disagiate in quanto aventi bassa capacità reddituale, in linea con quanto stabilito con delibera di Giunta Municipale di cui al punto precedente:

- a) soggetto passivo d'imposta il cui nucleo familiare, inteso come da risultanze anagrafiche, sia proprietario nell'intero territorio nazionale della sola unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e sue eventuali pertinenze, al quale risulti un indicatore ISEE riferito all'anno precedente fino ad €. 5.142,63

DATO atto che per ottenere il beneficio della detrazione di €. 260,00 i contribuenti interessati dovranno presentare all'Ufficio Tributi ICI del Comune, inderogabilmente entro il termine stabilito per il pagamento della 2^a rata ICI di competenza, idonea autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, corredata da certificato ISEE in corso di validità;

VISTA la Legge n. 203 del 22 dicembre 2008, nota come Finanziaria 2009;

VISTO l'art. 52 comma 2 del D.Lgs. 446/97 in forza del quale ogni deliberazione concernente le variazioni di aliquote e delle tariffe di tributi sono comunicati al Ministero delle Finanze, entro 30 giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale;

CONSIDERATO che il presente provvedimento non modifica le aliquote e le detrazioni “ facoltative” ma recepisce la disposizione normativa in materia di esenzione sulla abitazione principale, per cui non si rende necessaria la comunicazione sopra riportata;

RITENUTO necessario dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000;

D E L I B E R A

1) DI CONFERMARE, per le motivazioni espresse in premessa, per l'anno 2009 le seguenti aliquote ICI, già in vigore dall'anno 2008 come segue:

a) aliquota ordinaria del 7 per mille;

b) aliquota ridotta del 5,5 per mille per le unità immobiliari adibite direttamente ad abitazione principale, rientranti nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze stabilmente e durevolmente alle stesse asservite ancorché iscritte in catasto con autonoma rendita nelle categorie C/2, C/6 e C/7, ma limitatamente a 2 unità;

c) aliquota dell'8 per mille per le unità immobiliari ad uso abitativo non locate e per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni a favore di nuclei familiari, anche monocomponenti, anagraficamente residenti nell'immobile, stipulati ai sensi del comma 1 (quattro anni eventualmente prorogabili di altri quattro) o del comma 3 (affitti concordati per un minimo di tre anni rinnovabili di ulteriori due anni) dell'art. 2 della Legge 431/98;

d) aliquota del 7 per mille riservata alle unità abitative locate a nuclei familiari, anche monocomponenti, anagraficamente residenti nell'immobile, e loro pertinenze se riportate nell'atto di locazione, con contratto regolarmente registrato e stipulato ai sensi del comma 1 e del comma 3 dell'art. 2 della Legge 431/98;

2) DI INDIVIDUARE, così come per l'anno 2008, quale condizione indispensabile per avere diritto al riconoscimento dell'aliquota del 7 per mille l'obbligo per i soggetti passivi di presentare all'Ufficio ICI del Comune di Scarlino, la dichiarazione di variazione (entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita all'anno della data di registrazione del contratto di locazione), con allegata copia del contratto stesso corredato dai dati di avvenuta registrazione presso la competente Agenzia delle Entrate; la decorrenza del beneficio, sussistendone i presupposti, è individuata nell'inizio della locazione o comunque non oltre trenta giorni antecedenti la data di registrazione;

3) DI CONFERMARE nella misura di €. 154,94 la detrazione prevista per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale, composta da €. 103,29 quale detrazione di base prevista dall'art. 8 comma. 2 del D. Lgs. 504/92 e da €. 51,65 quale detrazione incrementale ai sensi dell'art. 8 comma 3 del citato D.Lgs., prevista con delibera di G.M. n. 50 del 25.02.1998 e recepita con delibera consiliare n. 6 del 26.02.1998

4) DI CONFERMARE altresì la detrazione sull'abitazione principale elevata ad €. 260,00 (in luogo di €. 154,94), composta pertanto da €. 103,29 quale detrazione di base prevista dall'art. 8 comma. 2

del D. Lgs. 504/92 e da €. 156,71 quale detrazione incrementale ai sensi dell'art. 8 comma 3 del citato D.Lgs., prevista con delibera di CC. n. 5 del 29.03.2007, per quei soggetti che si trovano nelle condizioni di seguito descritte, ritenute disagiate in quanto aventi bassa capacità reddituale:

- a) soggetto passivo d'imposta il cui nucleo familiare, inteso come da risultanze anagrafiche, sia proprietario nell'intero territorio nazionale della sola unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e sue eventuali pertinenze, al quale risulti un indicatore ISEE riferito all'anno precedente fino ad €. 5.142,63;

5) DI DARE ATTO CHE ai sensi dell'art. 1 del D.L. n. 93/2008 convertito con Legge 126/2008 e del vigente Regolamento Comunale sono esenti dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo n. 504 del 1992 le seguenti unità immobiliari:

- abitazione principale ovvero quella in cui il soggetto che la possiede e i suoi familiari dimorano abitualmente, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica;
- pertinenze dell'abitazione principale limitatamente a 2 unità, delle quali un solo garage o posto auto (C/6 o C/7) e una sola cantina o ripostiglio (C/2);
- abitazione utilizzata da soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
- abitazione posseduta da cittadini italiani residenti all'estero, a condizione che non risultino locate;
- abitazione regolarmente assegnata da I.A.C.P.;
- abitazione di proprietà del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, a condizione che non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;
- abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta di 1° grado (solo genitori e figli o viceversa), se nella stessa il parente medesimo ha stabilito la propria residenza.
- abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetti anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Sono escluse dall'esenzione le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo iscritte nelle Categorie catastali A1, A8 e A9 per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota e la detrazione prevista per l'abitazione principale.

6) DI PRENDERE ATTO CHE l'art. 1 comma 3 del D.L. n. 93/2008 convertito con Legge 126/2008 ha abrogato i commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 8 del citato decreto n. 504 del 1992 ovvero l'ulteriore detrazione dell'1,33 per mille sull'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo stabilita dall'art. 1 comma 5 della Legge 244/2007 (Finanziaria 2008);

7) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;

VISTO che sulla proposta sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del del D.Lgs 267 del 18.08.2000

ALL' UNANIMITA' dei voti resi a norma di legge

APPROVA la su indicata proposta.

ALL' UNANIMITA' dei voti resi a norma di legge

DICHIARA il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4) del D.Lgs 267 del 18.08.2000



COMUNE DI SCARLINO

Provincia di Grosseto

Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale

N° 17 dell'Anno 2009

**Ufficio Proponente:
BILANCIO PROGR. E RIS. FINANZ.
CHIARA**

**Firma Responsabile del Servizio
LIZIO BRUNO**

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA COMUNALE
SUGLI IMMOBILI ANNO 2009**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA (ex art. 49 D.lvo 267/2000):

FAVOREVOLE CONTRARIO NON NECESSARIO

Data: 06-03-2009

**Firma Responsabile del Servizio
LIZIO BRUNO CHIARA**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE (ex art. 49 D.lvo 267/2000):

FAVOREVOLE CONTRARIO NON NECESSARIO

Data: 06-03-2009

**Firma Responsabile del Servizio
LIZIO BRUNO CHIARA**

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO PRESIDENTE
BIZZARRI MAURIZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
SALEMME MARIA RITA

Il segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal 07-04-2009 al 22-04-2009.

Scarlino, lì 07-04-2009

IL SEGRETARIO COMUNALE
SALEMME MARIA RITA

Il Sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione

() è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 comma 4 D.Lvo 267/2000);

() che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 31-03-2009 decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo (art. 134 comma 3 D.Lvo 267/2000);

Scarlino, lì 07-04-2009

IL SEGRETARIO COMUNALE
SALEMME MARIA RITA

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Scarlino, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
SALEMME MARIA RITA
